

**REGOLAMENTO**

**PER IL CONFERIMENTO DI  
INCARICHI ESTERNI**

Approvato con deliberazione G.C. n. 141 del 14/10/2008  
Modificato con deliberazione G.C. n. 28 del 3/3/2009

---

Allegato

**REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI  
UFFICI E DEI SERVIZI**

## **Art. 1**

### **Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento, adottato in esecuzione dell'art. 3, comma 56, della L. 244/2007 e successive modifiche ed integrazioni, fissa, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato annualmente nel bilancio preventivo.
2. L'affidamento degli incarichi di cui al comma precedente è finalizzato all'acquisizione di apporti professionali per il migliore perseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione.
3. Le presenti disposizioni regolamentari non si applicano per l'affidamento delle seguenti tipologie di incarichi in quanto disciplinate in modo specifico da apposite disposizioni di legge:
  - a) incarichi per la difesa e rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione nonché quelli inerenti attività notarili;
  - b) incarichi professionali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, di cui agli artt. 90 e 91 del D. Lgs. n. 163/2006;
  - c) incarichi per prestazioni di servizi di redazione di strumenti urbanistici generali o particolareggiati e di pianificazione;
  - d) incarichi conferiti ad esperti esterni o interni in qualità di componenti di commissioni di concorso o di gara;
  - e) incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
  - f) incarichi attinenti le attività di formazione del personale dipendente.

Esulano altresì dal presente regolamento le prestazioni consistenti nella resa di servizi riconducibili a contratti di appalto per le quali si applicano le disposizioni del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n. 163/2006.

## **Art. 2**

### **Condizioni di ammissibilità**

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, l'amministrazione può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:
  - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

- b) l'Ente deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

### **Art. 3**

#### **Incarichi di studio, di ricerca, di consulenza, di collaborazione**

1. L'amministrazione procede alla stipula di contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b) D.Lgs. n. 267/2000.
2. Agli effetti del presente articolo, per incarichi di studio o ricerca e consulenze si intendono:
  - a) incarichi di studio consistenti nello svolgimento di un'attività di studio o di soluzione di questioni nell'interesse dell'Amministrazione, che si concluda con la consegna di una relazione scritta finale di illustrazione dei risultati, contenente le soluzioni proposte, ovvero di schemi di atti amministrativi o normativi;
  - b) incarichi di ricerca, cioè incarichi nei quali lo svolgimento delle prestazioni presuppone la preventiva definizione da parte dell'Amministrazione di un programma, nel quale sono specificati in modo articolato materie ed obiettivi che costituiranno oggetto dell'attività di approfondimento dell'incaricato;
  - c) incarichi di consulenze, consistenti in prestazioni professionali di esperti finalizzate a rendere per iscritto pareri, valutazioni, espressioni di giudizi in materie specifiche;
  - d) incarichi di collaborazione, consistenti nella prestazione d'opera relativa allo svolgimento di attività di competenza dell'amministrazione che, per la loro specialità, non possono essere svolte dal personale dipendente.
3. Gli incarichi esterni oggetto del presente regolamento sono affidati con contratti di lavoro autonomo, occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa. Essi hanno natura di prestazione d'opera intellettuale e sono disciplinati dagli articoli 2222 e seguenti e dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile. I contratti di lavoro autonomo occasionale si configurano quali prestazioni d'opera rese

senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente ed hanno come caratteristica la temporaneità. I contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa si identificano in prestazioni d'opera rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, con la caratteristica della continuità e del coordinamento del committente, ma senza il vincolo della subordinazione.

E' comunque vietato il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati.

#### **Art. 4**

##### **Presupposti soggettivi**

1. Gli incarichi esterni di cui al presente regolamento possono essere conferiti:
  - a) a liberi professionisti iscritti negli albi professionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge oppure professionalmente impegnati in attività libero-professionali connesse alla specificità delle prestazioni richieste;
  - b) a docenti universitari o a persone cui sia notoriamente riconosciuta una specifica competenza;
  - c) ad istituti o studi professionali, società, fondazioni e persone giuridiche private, che, per loro caratteristiche e per documentate esperienze maturate, diano fondato affidamento circa lo svolgimento dei compiti da assegnare;
  - d) alle Università o loro strutture o articolazioni organizzative interne.

#### **Art. 5**

##### **Competenza per l'affidamento degli incarichi**

1. Gli incarichi esterni oggetto del presente regolamento sono conferiti con atto del Responsabile del Settore competente in ragione dell'oggetto dell'incarico.
2. Il Responsabile di Settore provvede con propria determinazione ad affidare l'incarico, nonché ad impegnare la spesa necessaria.
3. La determinazione deve essere congruamente motivata, con espressa indicazione delle ragioni per le quali si ricorre all'incarico, nonché contenere l'attestazione dei presupposti di legittimazione per l'affidamento dell'incarico contenuti all'art. 2 del presente regolamento.

#### **Art. 6**

##### **Elementi minimi dell'incarico**

1. La determinazione di affidamento dell'incarico deve contenere i seguenti elementi minimi:
  - a) la descrizione dettagliata dell'oggetto della prestazione professionale richiesta;

- b) le condizioni di ammissibilità dell'incarico;
- c) la motivazione della scelta del contraente;
- d) i dati anagrafici e fiscali del contraente;
- e) l'oggetto, le modalità, il termine di espletamento dell'incarico e le modalità di presentazione dell'attività svolta;
- f) il corrispettivo e il relativo impegno di spesa, con l'indicazione delle modalità di pagamento;
- g) la facoltà di revoca e le condizioni di utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca;
- h) altri elementi ritenuti necessari, come la clausola penale prevista dall'articolo 1382 del codice civile per eventuali inadempimenti e ritardi nella prestazione, la facoltà di recesso per l'amministrazione prevista dall'articolo 2237 del codice civile e l'impegno a rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali;
- i) eventuali ulteriori clausole di salvaguardia a favore dell'amministrazione ritenute dal Responsabile di Settore necessarie in relazione alla natura dell'incarico conferito.

2. La determinazione di affidamento dell'incarico contenente l'indicazione dei soggetti incaricati, la ragione dell'incarico e l'ammontare del compenso dovrà essere pubblicata, a cura del Responsabile di Settore che affida l'incarico, sul sito web del Comune.

A tale scopo il Responsabile di Settore che affida l'incarico provvede, entro dieci giorni dall'avvenuta esecutività della determinazione adottata, ad assicurare la pubblicazione di quanto sopra.

La pubblicazione dovrà essere successivamente aggiornata con l'indicazione dell'importo effettivamente erogato.

*(comma modificato con deliberazione G.C. n. 28 del 3.3.2009)*

3. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

#### **Art. 7**

#### **Modalità di affidamento**

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedura di selezione, con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.
2. Il Responsabile di Settore competente predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'ente per almeno dieci giorni consecutivi e fatta salva la possibilità di ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità.
3. L'avviso dovrà evidenziare: i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti

per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa, il termine, le modalità di presentazione delle domande, i criteri per la valutazione delle domande, il luogo e le modalità di realizzazione dell'incarico, il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo), la sua durata, il compenso complessivo lordo.

4. Il Responsabile di Settore competente procede alla selezione delle domande pervenute: per la valutazione dei curricula, si può avvalere di una commissione tecnica interna anche intersettoriale, composta da personale esperto dell'ente, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.
5. La valutazione è effettuata secondo i criteri predeterminati nell'avviso avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati e le eventuali proposte economiche. Nella valutazione si terrà conto in particolare dei seguenti elementi: qualificazione culturale (titoli posseduti), esperienza professionale, caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, tempi di realizzazione dell'attività, ribasso del compenso qualora lo stesso venga posto come elemento valutativo dell'offerta. A discrezione del Responsabile competente, la valutazione delle domande può essere integrata da un colloquio con i candidati che presentano il livello professionale maggiormente rispondente all'attività oggetto dell'incarico da conferire.
6. Gli incarichi oggetto del presente regolamento possono essere conferiti a mezzo di affidamento diretto esclusivamente nei seguenti casi:
  - a) nel caso in cui non abbiano avuto esito positivo le procedure comparative purchè le condizioni contenute nel precedente avviso di selezione non vengano in alcun modo modificate;
  - b) nel caso di " particolare urgenza " connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico;
  - c) nel caso in cui l'attività riguardi prestazioni per le quali si richiedono particolari e specifiche competenze non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;
  - d) nel caso in cui vi sia un'evidente consequenzialità o complementarietà con altri incarichi svolti in precedenza dallo stesso prestatore d'opera ed aventi oggetto simile, tale da rendere necessaria la continuazione della prestazione a condizione che la necessità di completamento si sia verificata per circostanze impreviste al momento del conferimento dell'incarico originario e sempre che la prestazione oggetto del successivo incarico non abbia importo superiore al 50% del contratto iniziale;

*(comma modificato con deliberazione G.C. n. 28 del 3.3.2009)*

**Art. 8**  
**Cause di esclusione**

1. Gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione non possono essere affidati a soggetti che:
  - a) abbiano perduto i requisiti di iscrizione negli albi o elenchi professionali;
  - b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione comunale;
  - c) abbiano commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'Amministrazione comunale;
  - d) abbiano un contenzioso con l'amministrazione;
  - e) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con il Comune derivanti da appalti di opere, servizi o forniture;
  - f) siano ex dipendenti dell'amministrazione collocati a riposo su domanda senza aver raggiunto il requisito dell'età anagrafica.

**Art. 9**  
**Corrispettivi incarichi**

1. Il compenso per gli incarichi di collaborazione autonoma è commisurato alla professionalità posseduta dal soggetto affidatario, all'impegno richiesto, alla complessità della prestazione e alla sua durata.
2. La corresponsione dei corrispettivi dell'incarico professionale viene effettuata di norma al termine dell'incarico. L'atto di conferimento può tuttavia disporre che il compenso venga corrisposto in modo frazionato a scadenze predeterminate nel corso dell'espletamento dell'incarico.
3. In ogni caso il pagamento dei corrispettivi è subordinato alla verifica, da parte del Responsabile di Settore competente, del corretto e puntuale adempimento dell'incarico da parte dell'affidatario ed alla attestazione della sua regolare esecuzione, mediante riscontro delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

**Art. 10**  
**Disposizione finale**

1. Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi previsto dall'art. 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 8.03.2005 e modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 123 del 23.07.2005 e n. 132 del 29.05.2005.